

**Penale Ord. Sez. 1 Num. 2384 Anno 2019**

**Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA**

**Relatore: ROCCHI GIACOMO**

**Data Udiienza: 31/10/2018**

**ORDINANZA**

sul conflitto di competenza sollevato da:

TRIBUNALE GENOVA SECONDA SEZIONE PENALE nei confronti di:

TRIBUNALE GENOVA COMPOSIZIONE MONOCRATICA

con l'ordinanza del 17/05/2018 del TRIBUNALE di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;

sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto che la Corte dichiari la competenza al giudice monocratico del tribunale di Genova.



## **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, nel dibattimento celebrato nei confronti di Sacco Carlo, D'Alema Pietro Antonio e Fontanella Paola, all'udienza del 22/2/2018 disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale ai sensi dell'art. 33 *septies* cod. proc. pen..

Secondo il Giudice, l'attribuzione della competenza per connessione diviene definitiva ed irrevocabile al momento dell'esercizio dell'azione penale effettuata dal Pubblico Ministero con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio; di conseguenza, la contestazione agli imputati di alcuni reati per i quali è prevista la cognizione del Tribunale in composizione collegiale imponeva che il rinvio a giudizio fosse disposto davanti al Collegio, anche gli imputati erano stati prosciolti per tali reati all'udienza preliminare.

2. Con ordinanza resa all'udienza del 17/5/2018, il Tribunale di Genova in composizione collegiale solleva conflitto di cognizione, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.

Secondo il Giudice rimettente, erano state erroneamente equiparate competenza e cognizione.

In primo luogo, il principio secondo cui la competenza per connessione si radica nel momento in cui il Pubblico ministero deposita la richiesta di rinvio a giudizio presenta alcune criticità e deve essere messo in discussione nel caso in cui, prima della celebrazione del dibattimento, il capo di imputazione venga sottoposto al vaglio dell'udienza preliminare.

Nel caso di specie, comunque, non si pone un problema di competenza, ma di cognizione, come specifica l'art. 33 *quater* cod. proc. pen.; in sostanza, la connessione tra un delitto per il quale la cognizione appartiene al giudice collegiale e delle contravvenzioni non determina la competenza del giudice, ma la sposta dal giudice monocratico al giudice collegiale. Cosicché, se nell'udienza preliminare interviene il proscioglimento per il reato attribuito al giudice in composizione collegiale, il Giudice dell'udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio per gli altri reati davanti al Tribunale in composizione monocratica.

Il Tribunale solleva il conflitto, ritenendo che si verta in uno dei casi analoghi previsti dall'art. 28, comma 2 cod. proc. pen..

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale,

in quanto, per effetto della decisione contrastante dei due organi giurisdizionali, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Patanè, Rv. 226819; Sez. 1, n. 25918 del 26/04/2001 - dep. 26/06/2001, Tanga, Rv. 219876; Sez. 1, n. 16668 del 21/03/2001 - dep. 23/04/2001, De Rosa, Rv. 219500).

2. Nel procedimento in esame, il P.M. aveva depositato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di diversi imputati, contestando – in relazione alla gestione della discarica di rifiuti di Scarpino – sia contravvenzioni che il delitto di cui all'art. 323 cod. pen., attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale (art. 33 *bis*, comma 1, lett. *b* cod. proc. pen.).

Con la sentenza del 30/3/2016, il Giudice dell'udienza preliminare aveva emesso sentenza di proscioglimento per alcuni dei reati contestati, tra cui il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.; alla stessa udienza aveva disposto il rinvio a giudizio degli imputati per i restanti reati davanti al Tribunale di Genova in composizione monocratica.

3. Nell'ordinanza del 22/2/2018 con cui disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, il Giudice monocratico del Tribunale di Genova richiamava la sentenza di questa Sezione (Sez. 1, n. 69 del 17/10/2013 - dep. 02/01/2014, Confl. comp. in proc. Mone, Rv. 258395), che affermava il principio in base al quale l'attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva ed irrevocabile per effetto dell'esercizio dell'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di *perpetuatio iurisdictionis*; la motivazione di quella pronuncia implicitamente assimilava il caso in esame, che riguarda la composizione del giudice, ad una questione di competenza tra giudici diversi; del resto, l'art. 33 *quater* cod. proc. pen., proprio con riferimento alla connessione tra procedimenti, attribuisce al Tribunale in composizione collegiale tutti i procedimenti, anche se appartengono alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica, con una disciplina analoga a quella degli artt. 15 e 16 cod. proc. pen..

Il Tribunale in composizione collegiale, nell'ordinanza di rimessione a questa Corte, conferma l'esistenza della connessione tra l'imputazione di abuso di ufficio e tutte le altre imputazioni, così ritenendo che esattamente il P.M. avesse avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutte le imputazioni, in base al disposto

dell'art. 551 cod. proc. pen.; sostiene, tuttavia, che la soluzione non possa essere analoga a quella prevista per la competenza, atteso che l'art. 33 *quater* cit. non *determina* la cognizione, ma si limita a *spostarla* dal giudice monocratico a quello collegiale. La norma, cioè, diversamente dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen., non istituirebbe "un criterio originario ed autonomo di attribuzione della cognizione", cosicché, venuta meno la connessione a seguito del proscioglimento per il delitto attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, il giudice naturale tornerebbe ad essere quello monocratico.

Il Tribunale collegiale richiama un precedente di segno contrario a quello già menzionato: in effetti, si era affermato (Sez. 6, n. 38298 del 09/07/2003 - dep. 08/10/2003, P.G. in proc. Gastaldello, Rv. 227047) che la forza attrattiva della competenza del Tribunale in composizione collegiale, prevista dall'art. 33 *quater* cod. proc. pen. quando vi è connessione di reati, solo alcuni dei quali attribuiti alla sua cognizione, viene meno qualora il giudice dell'udienza preliminare ritenga - a seguito dell'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa ovvero del venir meno delle ragioni di connessione - di essere stato erroneamente investito della richiesta di rinvio a giudizio in relazione da un reato per il quale è prevista la citazione diretta, dovendo pertanto disporre la trasmissione degli atti al P.M. a norma dell'art. 33 *sexies* cod. proc. pen., perché emetta il decreto di citazione a giudizio nei confronti degli imputati per diverso reato attribuito al Tribunale in composizione monocratica.

Come si vede, la soluzione allora adottata era differente rispetto a quella sostenuta nell'ordinanza di rimessione dal Tribunale collegiale di Genova (che, infatti, esprime un motivato dissenso, ritenendo che la restituzione degli atti al P.M. integrerebbe una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari); tuttavia, la *ratio* della decisione era che, in presenza di connessione tra reati o procedimenti per reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione e pendenti davanti allo stesso Giudice, la "forza attrattiva del Tribunale in composizione collegiale" non determina una definitiva attribuzione allo stesso della cognizione di tutti i reati contestati con la richiesta di rinvio a giudizio, ma viene meno quando la connessione scompare, essendo stato pronunciato proscioglimento per quelli attribuiti alla cognizione del tribunale in composizione collegiale.

A sostegno della soluzione, la Corte richiamava il disposto dell'art. 33 *sexies* cod. proc. pen., in base al quale "se, nell'udienza preliminare, il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'art. 550, ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 552", ritenendo la norma scritta per "garantire il corretto esercizio dell'azione.



penale piuttosto che il soddisfacimento di esigenze di economia processuale"; riteneva, ancora, che l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. fosse stata pronunciata "nel corso dell'udienza preliminare" e non "dopo l'udienza preliminare", come aveva sostenuto il Procuratore generale ricorrente che aveva considerato l'udienza preliminare conclusa con la pronuncia della sentenza di proscioglimento.

4. Sussiste, in definitiva, un contrasto sulla portata dell'art. 33 *quater* cod. proc. pen.: se si tratta di norma istitutiva di un criterio originario ed autonomo di attribuzione della cognizione, irrevocabile dopo l'esercizio dell'azione penale e quindi indifferente al venir meno della connessione in conseguenza di decisioni adottate dal Giudice dell'udienza preliminare, ovvero di norma avente portata più limitata e operante esclusivamente se, anche all'esito dell'udienza preliminare, la connessione tra reati attribuiti al Tribunale in diversa composizione permane.

Come si è visto, nel caso in cui si adotti questa seconda soluzione, si presenta un ulteriore dubbio: se, per i reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, il Giudice dell'udienza preliminare deve restituire gli atti al P.M. ovvero se, come è avvenuto nel caso di specie, deve emettere decreto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale in composizione monocratica (soluzione, peraltro, obbligata per i reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista l'udienza preliminare).

5. Il Tribunale in composizione collegiale di Genova, nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte, affronta incidentalmente la questione della determinazione della competenza per connessione, sollevando dubbi sulla sua congruità e chiedendosi se "almeno nei casi in cui l'azione penale viene esercitata con richiesta di rinvio a giudizio ed è sottoposta, prima del dibattimento, ad un vaglio giurisdizionale, non sarebbe più corretto limitare l'operatività della *perpetuatio jurisdictionis* (peraltro non codificato nel sistema processuale penale) e ritenerlo operante solo a partire dalla conclusione dell'udienza preliminare"; osserva, in particolare che il principio "nella sostanza, assegna al Pubblico ministero il compito di individuare il giudice competente per connessione pur in presenza di un'ipotesi accusatoria non ancora sottoposta al vaglio giurisdizionale. Il pubblico ministero potrebbe infatti scegliere di non formulare la richiesta di archiviazione in relazione ad un reato del quale sa di non potere fornire la prova in giudizio, sol perché, esercitando l'azione penale anche per quel reato (attribuito per materia o territorio alla competenza di un dato Giudice), può radicare, per connessione, la competenza di quel Giudice, piuttosto



che quella del diverso Giudice competente per materia o territorio in relazione a tutti gli altri reati".

6. Tali considerazioni – in verità, difficilmente contestabili quanto al rischio che paventano di una "scelta" del giudice da parte del pubblico ministero – fanno riferimento alla giurisprudenza prevalente secondo cui, in tema di competenza per territorio, le vicende processuali successive ai limiti temporali di rilevazione della questione, anche con riferimento ai provvedimenti conclusivi adottati sul merito dal giudice, non incidono sulla competenza già affermata, la quale, in base al principio della *perpetuatio iurisdictionis*, va determinata con criterio *ex ante*, sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012 - dep. 28/03/2013, Perez Garcia e altro, Rv. 255498; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006 - dep. 05/10/2006, Battistella e altri, Rv. 234350). Di conseguenza, la pronuncia di non luogo a procedere in ordine ad un'imputazione e ad un imputato, la cui presenza aveva originariamente inciso sull'individuazione del giudice territorialmente competente anche in relazione ad altri reati e ad altri imputati, non determina lo spostamento della competenza ormai radicata in attuazione di una ben precisa *regula iuris*, i cui effetti non sono provvisori ma danno attuazione, sin dal momento in cui si producono anche in sede di udienza preliminare, al principio della *perpetuatio jurisdictionis* e legittimano il potere decisorio del giudice al quale è devoluta la cognizione della vicenda.

Le Sezioni Unite, Taricco (Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013 - dep. 21/06/2013, Taricco, Rv. 255345) hanno insegnato, pur senza risolvere espressamente il tema che qui rileva: "L'innovazione introdotta con il codice del 1988 consiste proprio nella definizione della connessione come criterio originario di individuazione del giudice competente al pari della competenza per materia e per territorio e non come criterio di modificazione della competenza, come era nel codice previgente; tale innovazione fu determinata dalla volontà di escludere ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente e, quindi, di rispettare nella misura massima possibile il principio del giudice precostituito per legge.

E' del tutto evidente che l'istituto della connessione tra procedimenti presuppone che siano, o possano essere, pendenti più procedimenti per reati che ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. siano connessi (...) Bisogna, poi, rilevare che nell'attuale codice di procedura penale la contestazione è, nella fase delle indagini preliminari, per così dire fluttuante, cosicché il *thema decidendum* del processo si cristallizza soltanto con il rinvio a giudizio. Ora se è vero che i criteri di attribuzione della competenza riguardano sia la fase delle indagini che quella



del giudizio, è pure vero che la competenza diviene definitiva soltanto con la fase del giudizio (vedi sul punto Sez. 5, n. 45418 del 29/09/2004, Iussu, Rv. 230413). Da ciò consegue che, se prima della chiusura delle indagini preliminari sopravvenga una pronuncia di archiviazione relativamente ad alcuno dei fatti tra loro connessi, non può invocarsi il principio della *perpetuatio jurisdictionis* per sostenere, anche con riguardo agli altri fatti, il permanere della competenza del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (vedi oltre la citata sentenza Iussu, anche Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212879; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, Caligini, Rv. 208946; Sez. 1, n. 3308 del 12/05/1997, Olivieri, Rv. 207757).

Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella ipotesi in cui il procedimento per il reato più grave, che esercita la *vis attractiva*, sia stato definito con sentenza passata in cosa giudicata (vedi Sez. 1, n. 4125 del 12/06/1997, Di Biase, Rv. 208399) proprio perché in siffatta situazione non vi sono, né vi possono essere, più procedimenti connessi pendenti.

Al di fuori di tali ipotesi, però, proprio perché la competenza per connessione è criterio originario di attribuzione della competenza, una volta stabilita, detta competenza è indifferente agli epiloghi processuali delle singole regiudicande in qualunque stato del processo, dovendo in siffatte situazioni essere rispettato il principio della *perpetuatio jurisdictionis* (Sez. 6, n. 1131 del 12/12/1996, dep. 1997, Cama, Rv. 206901; vedi anche Sez. 1, n. 3312 del 08/07/1992, Maltese, Rv. 191755)."

7. Altro orientamento adotta, invece, la soluzione opposta.

Secondo Sez. 1, n. 2739 del 14/05/1998 - dep. 06/06/1998, Confl. comp. in proc. Campigli, Rv. 210722, data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della *perpetuatio jurisdictionis*, l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il *thema decidendum* sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il *simultaneus processus* abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen..

Il medesimo principio era stato affermato, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, cod. proc. pen.), da Sez. 1, n. 3308

del 12/05/1997 - dep. 06/06/1997, Confl. comp. in proc. Olivieri ed altri, Rv. 207757, secondo cui, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedurali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti; regola, questa, che ragionevolmente soffre eccezione nel caso di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma secondo, cod. proc. pen.), dovendo prevalere in detta ipotesi, la speciale "ratio" dello istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice fugando ogni sospetto di favoritismo. Anche in quel caso, il giudice per le indagini preliminari aveva pronunciato sentenza di non luogo a procedere per quello, fra i reati connessi, in forza del quale egli era stato individuato come giudice competente; la Cassazione aveva ritenuto che correttamente il giudice avesse nel contempo dichiarato la propria incompetenza per gli altri reati, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente (Sez. 1, n. 3308 del 12/05/1997 - dep. 06/06/1997, Confl. comp. in proc. Olivieri ed altri, Rv. 207757). La sentenza Sez. 1, Campigli ricordava che si trattava di soluzione adottata dalla giurisprudenza univoca nel codice previgente (Cass., 25 gennaio 1993, Nicosia; Cass., 27 aprile 1992, Santi).

Anche Sez. 6, n. 2211 del 02/06/1997 - dep. 11/07/1997, Avagnano, Rv. 209329, affermava il principio secondo cui, in tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Ed infatti, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di *regiudicande* idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse.





Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione (Sez. 6, n. 2211 del 02/06/1997 - dep. 11/07/1997, Avagnano, Rv. 209329). Si tratta, come si vede, di argomentazione ripresa dal Tribunale collegiale di Genova nella ordinanza di rimessione.

Analoga soluzione aveva adottato Sez. 5, n. 4705 del 31/10/1996 - dep. 25/11/1996, P.M. in proc. Cusmà ed altri, Rv. 206827 con riferimento alla competenza del Tribunale e del Pretore nella disciplina precedente all'istituzione del giudice unico di primo grado ad opera del D. L.vo 19/2/1998, n. 51.

Più recentemente è stata affermata la legittimità del decreto con cui il G.u.p. distrettuale - dopo aver emesso sentenza di non luogo a procedere per le imputazioni riguardanti i delitti indicati nell'art. 51, comma terzo *bis* cod. proc. pen. - dispone il rinvio a giudizio per i restanti reati, attratti per connessione nella sua competenza funzionale, davanti al tribunale territorialmente competente secondo le regole ordinarie (Sez. 6, n. 22426 del 22/04/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. Sarandria e altro, Rv. 240512).

8. In definitiva, il contrasto riguarda il momento in cui si determina la competenza in ragione della connessione: se all'atto del deposito della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. ovvero se nel momento in cui il Giudice dell'udienza preliminare dispone il rinvio a giudizio.

La operatività della connessione come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza non è messa in discussione, così come il principio della *perpetuatio jurisdictionis*, ma il secondo orientamento segnala la necessità di un vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale (che, peraltro, non pare negata dal primo orientamento, quando fa riferimento ad una decisione adottata "sulla scorta degli elementi disponibili al momento della formulazione dell'imputazione" e, quindi, presuppone un qualche tipo di controllo sull'operato del P.M.).

Si tratta di questione rilevante, che non pare risolta definitivamente dalle pronunce fin qui richiamate e nemmeno dalle Sez. U., Taricco di cui è stato citato un passo. Appare, quindi, necessario rimettere il ricorso alle Sezioni Unite anche con riferimento a questo secondo tema.

9. Pertanto, il ricorso viene rimesso alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni di diritto:

- se la determinazione della competenza per connessione interviene a seguito della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico



ministero ovvero a seguito del decreto di rinvio a giudizio del Giudice dell'udienza preliminare; di conseguenza, quali effetti sulla competenza abbiano i provvedimenti adottati nel corso dell'udienza preliminare che facciano venire meno la connessione tra procedimenti;

- se la disciplina dell'attribuzione alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale o monocratica di cui all'art. 33 *quater* cod. proc. pen. opera in maniera analoga a quella della competenza per connessione ovvero se, non vertendosi in determinazione di competenza, il venir meno della connessione tra reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in diversa composizione comporta l'attribuzione della cognizione al Tribunale nella composizione prevista per ciascun reato; in questa seconda alternativa, se il Giudice dell'udienza preliminare che ha pronunciato sentenza di proscioglimento in relazione ai reati attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale, deve disporre rinvio a giudizio per quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica ovvero – per quelli per i quali è previsto il decreto di citazione a giudizio – deve restituire gli atti al P.M..


**P.Q.M.**

Visto l'art. 618 cod. proc. pen. rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 31 ottobre 2018

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

MariaStefania Di Tomassi

